



# COMUNE DI CASALMORO

PROVINCIA DI MANTOVA

Via Pietro Nenni, 33 – Tel. 0376 7363 – Fax 0376 737485 – C.A.P. 46040 –  
C.F. 81000490201 – P.IVA 00606190205

Casalmoro, 15.01.2025 Prot. n. 265

**OGGETTO: DECRETO DI ACCOGLIMENTO PAS RELATIVA ALLA RICONVERSIONE COMPLETA DI IMPIANTO BIOGAS A BIOMETANO CON CAPACITÀ PRODUTTIVA PARI A 500 Sm<sup>3</sup>/h IN VIA SAN FAUSTINO N. 52 AI SENSI DEGLI ARTT. 8/bis comma 1 lettera a-bis) e art.6 del D.Lgs 28/2011., PROPOSTO DALLA BYSS SOCIETÀ AGRICOLA IMPIANTI S.R.L.**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### PREMESSO CHE:

- a. con Atto Dirigenziale n. n. 21/67 del 21/03/2012 emesso dalla Provincia di Mantova, successivamente modificato con Atto dirigenziale n. PD/1197 del 25/07/2016 e Atto dirigenziale n. PD/937 del 27/08/2019, è stato approvato il progetto presentato dalla Società Agricola Santo Stefano Energia S.a.c.r.l., poi volturato con Atto dirigenziale n. PD/1573 del 18/10/2024 della Provincia di Mantova alla ditta BYSSAI, relativo alla costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica della potenza di 998 kWe alimentato a biogas da biomasse agricole sito nel comune di Casalmoro (MN);
- b. BYSSAI in data 19/11/2024 con prot. 5145 ha presentato sul Portale FERPAS della Regione Lombardia, la Procedura abilitativa semplificata (PAS), ai sensi del'art.8 bis del D.Lgs n.28 del 3 marzo 2011 e ss.mm.ii., relativamente alla riconversione dell'Impianto ad impianto biometano con capacità produttiva pari a 500 Sm<sup>3</sup>/h, finalizzata all'aggiornamento dell'autorizzazione unica rilasciata con Atto Dirigenziale Atto Dirigenziale n. n. 21/67 del 21/03/2012 e successive modifiche;
- c. con nota del 26.11.2024 prot. 5239, veniva indetta la Conferenza di Servizi in oggetto, la quale dava la possibilità ai vari enti coinvolti di chiedere chiarimenti ed integrazioni entro il termine del 10.12.2024, ai sensi dell'art. 2, comma 7 della L. 241/90;
- d. entro il termine del 10.12.2024, sono pervenute al protocollo dell'Ente le seguenti richieste di chiarimenti ed integrazioni:
  - In data 03.12.2024 prot. 5350 dalla Provincia di Mantova Area Pianificazione Territoriale;
  - In data 03.12.2024 prot. 5362 dal Consorzio di Bonifica Garda Chiese;
  - In data 04.12.2024 prot. 5371 dall'ARPA dipartimento di Cremona e Mantova;
  - In data 04.12.2024 prot. 5393 dal Responsabile del Servizio tecnico del Comune di Casalmoro;
  - In data 09.12.2024 prot. 5454 dall'ATS Val Padana;
  - In data 10.12.2024 prot. 5498 dalla Provincia di Mantova Area 4 – Acqua, Suolo, Trasporti.
- e. in data 21.12.2024, con protocolli n. 5731 e 5732 sono pervenute i documenti integrativi richiesti;
- f. in data 21.12.2024, con protocollo n. 5733 le integrazioni sopra indicate sono state inviate ai vari Enti;
- g. a seguito delle integrazioni sono pervenuti i seguenti pareri favorevoli con prescrizioni:**
  - in data 27.12.2024 prot. 5789 da ATS Valpadana;



# COMUNE DI CASALMORO

PROVINCIA DI MANTOVA

Via Pietro Nenni, 33 – Tel. 0376 7363 – Fax 0376 737485 – C.A.P. 46040 –  
C.F. 81000490201 – P.IVA 00606190205

Casalmoro, 15.01.2025 Prot. n. 265

- in data 08.01.2025 prot. 62 dal Comando dei VV.FF. di Mantova;
- in data 196 prot. 13.01.2025 dalla Provincia di Mantova- Ufficio Acque

**CONSIDERATO** che i pareri con prescrizioni sopra citati sono allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che gli elaborati:

CM\_VIAB AF\_038\_00\_Analisi di fattibilità viabilità\_Relazione tecnica;

CM\_VIAB OF\_037\_00\_Planimetria di progetto\_Sovrapposizione su ortofoto;

CM\_VIAB PL\_036\_00\_Planimetria di progetto;

relativi alla progettazione della viabilità alternativa proposta dal proponente sono allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

**RICHIAMATA** la deliberazione di G.C. n. 2 del 14.01.2025, avente ad oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI "COMPENSAZIONE AMBIENTALE E TERRITORIALE" TRA IL COMUNE DI CASALMORO E BYS SOCIETÀ AGRICOLA IMPIANTI S.R.L. CONNESSI ALLA RICONVERSIONE COMPLETA DI IMPIANTO BIOGAS A BIOMETANO CON CAPACITÀ PRODUTTIVA PARI A 500 Sm<sup>3</sup>/h IN VIA SAN FAUSTINO N. 52 AI SENSI DEL D.M. 10.09.201, con la quale sono state stabilite appunto le compensazioni e ritenute consone al caso di specie;

**D A T O A T T O** che l'istanza in argomento risulta completa di tutta la documentazione necessaria al fine dell'accoglimento dell'istanza di cui all'oggetto;

**PRESO ATTO**, pertanto che la Conferenza di Servizi Decisoria si è conclusa in data odierna con verbale n. 264 con **ESITO FAVOREVOLE**;

**CONSIDERATO** che sussistono le condizioni per l'accoglimento della Procedura Autorizzativa Semplificata (PAS).

**VISTO** il D.LGS n 28 del 3 marzo 2011 e s.m.i

## DISPONE L'ACCOGLIMENTO

della Procedura Autorizzativa Semplificata (PAS) di cui agli artt. **8/bis comma 1 lettera a-bis) e art.6 del D.Lgs 28/2011.**, per l'autorizzazione di cui in premessa da parte della Ditta BYS Società Agricola Impianti SRL, inerente alla Procedura abilitativa semplificata (PAS), ai sensi del'art.8 bis del D.Lgs n.28 del 3 marzo 2011 e ss.mm.ii., relativamente alla riconversione dell'Impianto ad impianto biometano con capacità produttiva pari a 500 Sm<sup>3</sup>/h, sito nel Comune di Casalmoro (MN), finalizzata



# COMUNE DI CASALMORO

PROVINCIA DI MANTOVA

Via Pietro Nenni, 33 – Tel. 0376 7363 – Fax 0376 737485 – C.A.P. 46040 –  
C.F. 81000490201 – P.IVA 00606190205

Casalmoro, 15.01.2025 Prot. n. 265

all'aggiornamento dell'autorizzazione unica rilasciata con Atto Dirigenziale n. n. 21/67 del 21/03/2012 e successive modifiche, trasmessa in data in data 19/11/2024, protocolli n.ri 5145, 5731 e 5732, in conformità al progetto e d alle integrazioni presentate e nel rispetto di tutti i pareri e di tutte le autorizzazioni rilasciati dagli enti competenti coinvolti nel procedimento, con le prescrizioni allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:

- prot. 5789 del 27.12.2024 ATS Valpadana;
- prot. 62 del 08.01.2025 Comando dei VV.FF. di Mantova;
- prot. 196 del 13.01.2025 Provincia di Mantova- Ufficio Acque,
- prot. 5350 del 03.12.2024 Provincia di Mantova Area Pianificazione Territoriale;
- prot. 5362 del 03.12.2024 Consorzio di Bonifica Garda Chiese;
- prot. 5371 del 04.12.2024 ARPA dipartimento di Cremona e Mantova;

**oltre alle seguenti prescrizioni impartite dallo stesso Responsabile del Servizio Tecnico:**

- **prima dell'inizio dei lavori di riconversione dell'impianto, dovrà essere presentato all'Ufficio Tecnico, il NULLA OSTA ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI da parte dell'Anas relativo all'esecuzione della rotatoria, come da prefattibilità presentata al prot. n. 86 del 08.01.2025 ed allegata alla presente, che permetterà l'accesso all'impianto dalla SS 343;**
- **qualora dovessero verificarsi degli impedimenti non superabili per la realizzazione dell'accesso sulla SS 343, dovrà essere prevista un'altra viabilità alternativa che precluda tassativamente l'accesso all'impianto ed il passaggio dei mezzi afferenti allo stesso attraverso Via San Faustino e il centro abitato di Casalmoro;**
- **l'ingresso all'impianto dovrà essere adeguato alla nuova viabilità alternativa definitiva;**
- **i lavori relativi alla viabilità alternativa dovranno concludersi entro la data di messa in esercizio dell'Impianto, acclarata dalla comunicazione da rendersi al gestore dei Servizi Energetici.**

**L'IMPIANTO E' AUTORIZZATO PER LE SEGUENTI MATRICI DI ALIMENTAZIONE:**

<b>Biomassa</b>	<b>Quantità (ton/anno)</b>	<b>Quantità (ton/gg)</b>
Insilato di sorgo	3.000	8,2
Insilato autunno-vernini	7.000	19,2
Liquame bovino	12.000	32,9
Letame bovino	4.000	11
Effluente avicolo	7.000	19,2
Insilato di mais	12.000	32,9
Sfarinati di cereali ad uso energetico	3.000	8,2



# COMUNE DI CASALMORO

PROVINCIA DI MANTOVA

Via Pietro Nenni, 33 – Tel. 0376 7363 – Fax 0376 737485 – C.A.P. 46040 –  
C.F. 81000490201 – P.IVA 00606190205

Casalmoro, 15.01.2025 Prot. n. 265

Totale	48.000	131,5
--------	--------	-------

Il titolare del presente provvedimento è responsabile di ogni eventuale inosservanza delle norme di legge, dei regolamenti, delle condizioni e prescrizioni stabilite dalla normativa vigente e delle modalità fissate nel presente atto.

Il presente provvedimento è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

## DISPONE INOLTRE

- La pubblicazione all'Albo pretorio di questo comune dell'avviso di avvenuto rilascio del presente provvedimento;
- L'immediato invio dell'avviso di avvenuto rilascio del presente provvedimento al soggetto richiedente;
- La trasmissione del provvedimento a tutti gli enti invitati alla Conferenza dei Servizi.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

**Geom. Daniela Edalini**

*(documento firmato digitalmente)*

### Allegati:

- *CM\_VIAB AF\_038\_00\_Analisi di fattibilità viabilità\_Relazione tecnica;*
- *CM\_VIAB OF\_037\_00\_Planimetria di progetto\_Sovrapposizione su ortofoto;*
- *CM\_VIAB PL\_036\_00\_Planimetria di progetto;*
- *prot. 5789 del 27.12.2024 ATS Valpadana;*
- *prot. 62 del 08.01.2025 Comando dei VV.FF. di Mantova;*
- *prot.196 del 13.01.2025 Provincia di Mantova- Ufficio Acque,*
- *prot. 5350 del 03.12.2024 Provincia di Mantova Area Pianificazione Territoriale;*
- *prot. 5362 del 03.12.2024 Consorzio di Bonifica Garda Chiese;*
- *prot. 5371 del 04.12.2024 ARPA dipartimento di Cremona e Mantova;*

Assolvimento marca da Bollo: ID N. 01240122113543 del 14.12.2025

Class. 8.7.1 Fascicolo 2024.9.69.123

Spettabile

COMUNE DI CASALMORO  
VIA PIETRO NENNI, 29  
46040 CASALMORO (MN)  
Email: casalmoro.mn@legalmail.it

**Oggetto : Riconversione di impianto di biogas in biometano della ditta BY5 Soc. Agr. impianti di cui alla FRPS379245.**

In riferimento alla Vs. richiesta di cui in oggetto, relativa all'istanza presentata dalla ditta BY5 Soc. Agr. Impianti riguardante la riconversione di un impianto di biogas in biometano, siamo a comunicare che il Regolamento ARPA relativo alle "modalità di esercizio della responsabilità dirigenziale e la disciplina dei procedimenti amministrativi" (DDG n° 236 del 15 maggio 2014), prevede che l'Agenzia partecipi alle Conferenze di Servizi (CdS) istruttorie alle quali sia convocata per ivi rendere le valutazioni tecniche e i pareri di sua competenza; non partecipa, anche se convocata, alle CdS decisorie.

La prestazione relativa alla valutazione della documentazione tecnica a supporto del rilascio di autorizzazioni D.lgs. 387/03 e s.m.i. è a titolo oneroso, quantificata in 315,00 euro IVA esente, così come stabilito dalla L.R. 16 del 14.08.1999 e come previsto dal Regolamento Organizzativo e dal Piano Tariffario, consultabile sul sito di ARPA Lombardia.

Con la presente si chiede di confermare la volontà di acquisire valutazioni tecniche di ARPA ai sensi della L.R. sopra citata ed indicare il relativo impegno di spesa a favore della scrivente Agenzia, necessario alla fatturazione della prestazione, che avverrà a seguito dell'erogazione della stessa.

In mancanza di tale comunicazione, non sarà dato seguito alla Vs. richiesta di cui all'oggetto.

Distinti saluti.

**Il Responsabile della UO**  
LUCA BIANCHI

Responsabile del procedimento: Dott. Luca Bianchi

Responsabile dell'istruttoria: Geom. Davide Bosi tel.: 0376/4690268 mail:d.bosi@arpalombardia.it



Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria

SC Igiene e Sanità Pubblica Salute - Ambiente

Prot. n° 113660/24

Rif. Prot. Comune: 5733/2024

Cremona,

24 DIC. 2024

Comune di Casalmoro (MN)  
Via P. Nenni, 33 – 46040  
Pec: [casalmoro.mn@legalmail.it](mailto:casalmoro.mn@legalmail.it)

**Oggetto:** Società BY5 Agricola impianti srl con Sede legale in Pordenone Via Tiburzio Donadon n.4.  
Pratica FER PAS – Codice FRPS379245 – Comune di Casalmoro (MN) – Progetto di riconversione di un impianto di digestione anaerobica per la produzione di energia elettrica alimentato a biogas in un impianto per la produzione di biometano della capacità di 500 Smc/h- RICHIESTA PARERE SANITARIO.

Esaminata la documentazione integrativa prodotta dal proponente si esprime la seguente valutazione:

L'impianto nella configurazione di progetto non riduce ulteriormente le distanze già in essere da zone A, B, C, F, da recettori abitativi, da recettori particolarmente sensibili (es: scuole, ospedali, RSA, ecc...);

Le stime relative all'impatto odorigeno e alle emissioni di inquinanti in atmosfera evidenziano un generale miglioramento rispetto alla situazione attuale. Rispetto allo stato attuale viene stimata una riduzione delle concentrazioni di odore al 98° in tutti i ricettori individuati (nel merito la Ditta rappresenta che da quando l'impianto di biogas è nella sua titolarità non sono emerse lamentele legate ad emissioni odorogene).

In merito alle emissioni di inquinanti in atmosfera viene stimata una diminuzione di PM10 – NO2 – SO2 espressa in Kg/anno rispetto allo stato attuale. Per l'ammoniaca (NH3) si evidenzia un aumento stimato in circa 8 Kg/anno. Nel complesso, per quanto di competenza, si ritiene che il progetto risulti in linea con quanto richiesto dalla scrivente con nota prot. 108659/2024 del 09/12/2024. In merito all'aumento delle emissioni annue di NH3, dovuto in buona parte dall'introduzione nella ricetta del letame bovino e della lettiera di broiler (stoccati in trincea dotata di copertura), si ritiene che possa essere mitigato con l'utilizzo di adeguato telo di copertura.

distinti saluti

Il Dirigente delle Professioni Sanitarie

Dott. Stefano Ferrari

IL DIRETTORE SC IGIENE SANITA' PUBBLICA SALUTE AMBIENTE

Dr. Enea Antoniazzi

Responsabile procedimento Dott. Stefano Ferrari tel 0372/497401

Referenti procedimento: TdP Marco Alquati tel 0372/497497



# Garda Chiese

consorzio di bonifica

Corso V. Emanuele II, 122 - 46100 MANTOVA  
Telefono 0376321278 email: info@gardachiese.it  
PEC: cb.gardachiese-bonifica@pec.regione.lombardia.it  
Codice Fiscale: 01706580204

Consorzio di Bonifica Garda Chiese	
n. 0006970 del 03/12/2024	
Ora: 11:33	
Classificazione: 7. 6. 4	P



Via PEC

Spett.le  
Comune di Casalmoro  
Via Pietro Nenni, 33  
46040 - Casalmoro (MN)  
casalmoro.mn@legalmail.it  
daniela.edalini@comune.casalmoro.mn.it

e, p.c. Spett.le  
Bys Soc. Agr. Impianti S.r.l.  
Via Tiburzio Donadon, 4  
33170 - Pordenone (PN)  
bioenergysagru@pec.snam.it


**OGGETTO:** invio parere per avvio del procedimento e convocazione della conferenza dei servizi decisoria per ampliamento impianto biogas/biometano in località Suregarde nel Comune di Casalmoro (MN).

Si riscontra la Vs. nota del 26/11/2024 ns. prot. n. 6834 in merito alla richiesta in oggetto.

Analizzate le tavole progettuali, si comunica che l'intervento in progetto, in corrispondenza dei mapp.li nn. 138, 73, 74 e 75 del Fg. 6 nel Comune di Casalmoro, non interferisce con canali appartenenti al reticolo idrico consortile. Saranno comunque da valutare eventuali interferenze con il reticolo idrico minore di competenza comunale e/o con le reti di distribuzione irrigue dei privati.

Si precisa, infine, che eventuali future nuove opere in progetto dovranno sempre essere segnalate allo scrivente Consorzio.

Distinti saluti.

  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
dott. Davide Bellei  


Referente: Lazzarini Gianluca – int. 213  
lazzarini@gardachiese.it



Spett.le  
Geom. Walter Misciagna  
Responsabile Area Tecnica  
Del Comune di Casalmoro

[casalmoro.mn@legalmail.it](mailto:casalmoro.mn@legalmail.it)

**Oggetto:** Convocazione della conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona ex art. 14, co. 2, legge n. 241/1990 e art. 13, D.L. n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020 - Procedura Abilitativa Semplificata: Impianto di produzione di biogas/biometano con sede legale in comune di Pordenone (PN), Via Tiburzio Donadon n. 4, e stabilimento in Comune di Casalmoro (MN), Via S. Faustino n. 52.

**Ditta Richiedente: BYS Società Agricola Impianti S.r.l.**

**PARERE DI COMPETENZA.**

Vista la convocazione della Conferenza di Servizi in forma semplificata e modalità asincrona ex art. 14, co. 2, legge n. 241/1990 e art. 13, D.L. n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020 trasmessa dal Comune di Casalmoro agli Enti con prot. n. 5239 del 26/11/2024 e pervenuta alla scrivente con prot. n. 75530 del 27/11/2024;

dato atto che in data 09/12/2024 la scrivente Amministrazione ha richiesto integrazioni di cui al prot. n. 78122;

vista la documentazione integrativa presentata dalla Ditta, allo scrivente Servizio con prot. n. 536 del 08/01/2025 e prot. n. 1238 del 10/01/2025;

visto che sulla base della documentazione presentata ed acquisita, si è rilevato quanto segue:

- l'impianto per la produzione di biogas sarà alimentato da liquame e letame bovino, pollina, biomassa vegetale e sottoprodotti agroindustriali (da lavorazione dei cereali);
- le acque di condensa derivanti dal raffreddamento del biogas e dalla caldaia impiegata per il riscaldamento dei fermentatori sono raccolte in appositi pozzetti e riciclate all'interno del processo di digestione;
- lo stoccaggio del materiale avverrà in:
  - o n. 4 trincee per lo stoccaggio delle biomasse vegetali;
  - o n. 2 trincee coperte per lo stoccaggio del letame bovino e della pollina;
  - o n. 1 platea per lo stoccaggio del digestato solido.
- la gestione delle acque avviene mediante la realizzazione di n. 2 linee separate:
  - a) il sistema di raccolta delle acque meteoriche non contaminabili, preposto a ricevere le acque che dilavano le aree impermeabilizzate che non entrano in contatto con i materiali stoccati nelle trincee;
  - b) il sistema di raccolta di tutte le acque che possono entrare in contatto con i materiali stoccati nelle trincee (percolati e acque meteoriche). Tale linea, costituita

da griglie e pozzetti ubicati presso le trincee ed eventuali piazzali antistanti, permette il collettamento delle acque verso la vasca percolati e, successivamente, nei volumi di accumulo previsti (vasca di miscelazione), per un ricircolo all'interno del processo di digestione anaerobica;

- le acque meteoriche non contaminate (*v. p.to a*), sono convogliate in una vasca di raccolta, cosiddetta “*vasca acque meteoriche*”, da cui:
  - o le acque cosiddette di “*prima pioggia*” sono inviate al processo di digestione tramite la vasca percolati;
  - o le acque cosiddette di “*seconda pioggia*” sono avviate tramite pozzetto ad un bacino di laminazione e da qui disperse per filtrazione nel suolo;
- il fondo scavo del bacino di laminazione si trova a 1,7 m dal p.c. e la massima escursione della falda si attesta ad una quota di -3 m dal p.c.;
- le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici sono smaltite tramite vassoio fitoassorbente previo trattamento in vasca Imhoff, come indicato nel PD n. 21/67 del 21/03/2012; relativo alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili;
- La ditta dichiara che “*il progetto di riconversione a biometano non prevede modifiche al sistema di gestione delle acque reflue domestiche rispetto a quanto già autorizzato nella configurazione attuale*”;

vista la parte terza del D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 recante “Norme in materia Ambientale” e s.m.i.;

visto il Regolamento Regionale n. 4 del 24/03/2006 recante: “Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n° 26”;

considerato che l’attività svolta dalla Ditta non rientra tra quelle soggette al R.R. n. 4/2006 sopra citato;

considerato che non è previsto lo scarico su suolo di acque reflue domestiche;

*si comunica alla S.V. che:*

- le acque meteoriche decadenti dal dilavamento delle superfici scolanti dell’insediamento in oggetto, raccolte nel bacino di laminazione, non sono soggette ad autorizzazione ai sensi del R.R. n. 04/2006;
- il sistema di trattamento delle acque reflue domestiche è conforme alla normativa tecnica di settore e che, non essendo presente alcuno scarico visto il vassoio fitoassorbente a tenuta, le acque reflue domestiche non sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell’art. 124 del d. lgs 152/2006 e s.m.i.

Si propone, inoltre, di inserire nell’atto conclusivo le seguenti prescrizioni:

- a) considerato che l’area di movimentazione tra i silos di stoccaggio dell’insilato ed il sistema di caricamento della biomassa vegetale potrebbe essere interessata dalla presenza di materiale sulla superficie tale da determinare che le acque meteoriche di dilavamento, non siano adatte allo scarico su suolo, al fine di garantire per tali acque il rispetto dei limiti della tabella 4 dell’allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06, deve essere effettuata, alla fine delle operazioni giornaliere di carico, una pulizia giornaliera dell’area di movimentazione dai sili di stoccaggio della biomassa al sistema

di carico. Si raccomanda, inoltre, alla Ditta di adottare modalità gestionali tali da evitare qualunque possibilità di riversamento di percolato sulle superfici di movimentazione all'esterno delle trincee di stoccaggio della biomassa.

Distinti saluti

Il Dirigente dell'Area  
(Dott. Ing. Sandro Bellini)

Referente per l'istruttoria: Deborah Bettoni: tel. 0376/204 489 - e-mail: [deborah.bettoni@provincia.mantova.it](mailto:deborah.bettoni@provincia.mantova.it)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d. lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.



Spett.le Comune di Casalmoro  
c.a. Geom Walter Misciagna  
[casalmoro.mn@legalmail.it](mailto:casalmoro.mn@legalmail.it)

**OGGETTO:** FRPS379245 – realizzazione ed esercizio di un impianto per la produzione di biogas biometano– Proponente 'BYS SOCIETA' AGRICOLA IMPIANTI S.R.L.' con sede legale in Comune di Pordenone (PN) Via Tiburzio Donadon n. 4 e stabilimento in Comune di Casalmoro (MN), Via San Faustino.

**Notifica autorizzazione ex art. 269 del D.lgs 152/06 e s.m.i.**

In relazione al procedimento in oggetto, si invia in allegato alla presente l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del Dlgs 152/06 rilasciata alla ditta 'BYS SOCIETA' AGRICOLA IMPIANTI S.R.L.' per lo stabilimento in Comune di Casalmoro (MN), Via San Faustino, al fine di ricomprendere tale titolo autorizzativo all'interno dell'Atto di PAS.

Distinti saluti.

Il Responsabile P.O. del Servizio  
Inquinamento e Rifiuti SIN - AIA  
(Dott. Giampaolo Galeazzi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 del D.lgs. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

In allegato:

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del d.lgs 152/06 per la produzione di biogas/biometano da autorizzare all'interno della PAS (procedura abilitativa semplificata) di competenza comunale – ditta 'BYS SOCIETA' AGRICOLA IMPIANTI S.R.L.' con sede legale in Comune di Pordenone (PN) Via Tiburzio Donadon n. 4 e stabilimento in Comune di Casalmoro (MN), Via San Faustino.

Istruttori:

Dott. Francesco Lussignoli: tel. 0376/204420 – email [francesco.lussignoli@provincia.mantova.it](mailto:francesco.lussignoli@provincia.mantova.it)

**AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA EX ART. 269 DEL D.LGS 152/06 PER LA PRODUZIONE DI BIOGAS/BIOMETANO DA AUTORIZZARE ALL'INTERNO DELLA PAS (PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA) DI COMPETENZA COMUNALE – DITTA 'BYS SOCIETA' AGRICOLA IMPIANTI S.R.L.' CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI PORDENONE (PN) VIA TIBURZIO DONADON N. 4 E STABILIMENTO IN COMUNE DI CASALMORO (MN), VIA SAN FAUSTINO.**

**Ambito di applicazione**

Impianti di produzione di biogas/biometano autorizzati con Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) di competenza comunale.

Tipicamente, ai sensi della D.g.r. 4803/2021, rientrano in questa casistica:

- impianti generazione elettrica tramite combustione di biogas non alimentati da rifiuti o alimentati, anche parzialmente, da rifiuti per i quali si applica la procedura di cui all'articolo 214 del D.lgs 152/06 e s.m.i. (esclusi i casi per i quali il titolo abilitativo è la CEL) operanti in assetto cogenerativo e aventi una capacità di generazione inferiore a 1 MWe ovvero a 3 MWt;
- impianti di produzione di biometano aventi capacità di generazione inferiore o uguale a 500 Sm<sup>3</sup>/h, con biometano prodotto da digestione anaerobica di matrici non costituite o costituite, anche parzialmente, da rifiuti ai quali si applica la procedura di cui all'art. 214 del d.lgs 152/06 e s.m.i.

Come precisato da Regione Lombardia con Circolare n. V1.2024.0055300 del 02/07/2024 rientrano nelle casistiche della PAS anche le riconversioni totali o parziali da biogas a biometano “[...] *comprehensive, eventualmente, di aumento di capacità produttiva*”, nel rispetto dei requisiti previsti per l'applicabilità della PAS ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 28/2011.

**Fasi lavorative**

Le fasi potenzialmente presenti in un impianto di biogas/biometano possono essere:

- A. Stoccaggio biomasse solide;
- B. Carico biomasse liquide in pre-vasca;
- C. Triturazione - miscelazione biomasse solide – liquide;
- D. Digestione anaerobica (fermentatori primari – secondari – stoccaggio digestato tal quale) con captazione biogas;
- E. Purificazione biogas;
- F. Upgrading;
- G. Liquefazione e stoccaggio del GNL;
- H. Liquefazione e stoccaggio CO<sub>2</sub>;
- I. Strippaggio per produzione solfato ammonio;
- J. Pastorizzazione sottoprodotti in ingresso;
- K. Separazione solido – liquido;
- L. Stoccaggio separato solido;

- M. Compostaggio del separato solido;
- N. Stoccaggio separato liquido (e/o chiarificato liquido da strippaggio);
- O. Motore e relativa torcia di emergenza;
- P. Impianto termico per la generazione del calore da utilizzare nel ciclo produttivo;
- Q. Immissione biometano in rete;
- R. Trattamento chimico – fisico o biologico del separato liquido;

### **Materie prime e ausiliarie**

1. Prodotti e sottoprodotti ai sensi dell'art. 184 – bis del D.lgs 152/06;
2. Rifiuti speciali non pericolosi autorizzati ex art. 214 del D.lgs 152/06;
3. Reagenti per le fasi di strippaggio, purificazione;
4. Olio per i motori;

E' compito del proponente dimostrare il rispetto di tutte le condizioni previste dall'art. 184-bis del D.lgs 152/06 per la classificazione dei sottoprodotti.

### **Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche**

In sede di PAS dovrà essere depositato, a cura del proponente, uno studio di diffusione delle emissioni odorigene effettuato secondo idonea modellistica diffusionale (non semplificata), conforme a quanto disposto dalla D.g.r. 3018/2012.

### Emissioni convogliate

Le emissioni convogliate dovranno essere identificate con la sigla da E1, ..., En. Per ciascun punto di emissione dovranno essere definite le caratteristiche dei punti di emissione identificati: provenienza delle emissioni, apparecchiature collegate (con il rispettivo codice), portata (in Nmc/h), durata dell'emissione (h/g), frequenza dell'emissione nelle 24 h, temperatura (°C), Inquinanti presenti, Concentrazione limite inquinanti (in mg/Nmc), altezza geometrica dell'emissione (m), dimensioni camino (mm), materiale costruzione camino, tipo impianto abbattimento.

Nella tabella seguente si riportano le fasi per cui è previsto il convogliamento delle emissioni, con le specifiche riportate nelle note in calce alla tabella.

I limiti dovranno essere ulteriormente ridotti in funzione delle assunzioni effettuate nella modellistica diffusionale.

<b>Fase di provenienza</b>	<b>Sostanze inquinanti</b>	<b>Limite</b>	<b>Tipologia Impianto di abbattimento</b>	<b>Note</b>

A – B – C - J	TVOC NH <sub>3</sub> H <sub>2</sub> S U.O.	100 mg/Nm <sup>3</sup> 5 mg/Nm <sup>3</sup> 1 mg/Nm <sup>3</sup> 300 U.O./Nm <sup>3</sup>	Vedi paragrafo successivo relativo agli impianti di abbattimento	1
F	-	-	Vedi paragrafo successivo relativo agli impianti di abbattimento	2
I	NH <sub>3</sub> H <sub>2</sub> S	5 mg/Nm <sup>3</sup> 1 mg/Nm <sup>3</sup>	Vedi paragrafo successivo relativo agli impianti di abbattimento	3
M	TVOC NH <sub>3</sub> H <sub>2</sub> S U.O.	100 mg/Nm <sup>3</sup> 5 mg/Nm <sup>3</sup> 1 mg/Nm <sup>3</sup> 300 U.O./Nm <sup>3</sup>	Vedi paragrafo successivo relativo agli impianti di abbattimento	4
O	Motori < 1 MWt alimentati a biogas	Limiti All. I Parte V <sup>^</sup> del D.lgs 152/06	Vedi paragrafo successivo relativo agli impianti di abbattimento	5
	Motori < 1 MWt alimentati a metano/biometano/GPL	-		
	Motori alimentati a metano/biometano/GPL o biogas 1 – 3 MWt	Limiti della D.d.s. n. 17322/2019		
P	Caldaie < 1 MWt alimentate a biogas	Limiti All. I Parte V <sup>^</sup> del D.lgs 152/06	Vedi paragrafo successivo relativo agli impianti di abbattimento	6
	Caldaie < 1 MWt alimentate a metano/biometano/GPL	-		
	Caldaie alimentate a metano/biometano/GPL/biogas > 1 MWt	Limiti della D.d.s. n. 17322/2019		

**Note:**

1. Il convogliamento con captazione e abbattimento delle emissioni odorigene è richiesto qualora vi sia lo stoccaggio di materiali ad elevata fermentescibilità e/o putrescibilità in grado di determinare criticità odorigene, oppure qualora in ingresso vi siano rifiuti non pericolosi (ricompresi esclusivamente nell'art. 216 del D.lgs 152/06). Per la pastorizzazione, eventuali sfiati/punti di emissione andranno convogliati ad un sistema di abbattimento;

2. Come precisato dalla Circolare di Regione Lombardia n. T1.2024.0046964 del 29/04/2024 le emissioni del punto di emissione dell'off-gas della fase di Upgrading

possono essere trascurabili dal punto di vista dell'inquinamento atmosferico ai sensi della Parte V del D.lgs 152/06 e s.m.i.;

3. Il convogliamento con captazione delle emissioni dalla fase di strippaggio è necessario nel solo caso si utilizzi un ciclo 'a caldo'. Non è richiesto il convogliamento e l'applicazione di limiti alle emissioni per lo strippaggio 'a freddo';

4. Il convogliamento con captazione e abbattimento delle emissioni odorigene è richiesto qualora si realizzi una fase di bioossidazione accelerata, oppure qualora si preveda insufflazione di aria nei cumuli e/o l'utilizzo del digestato tal quale o del separato liquido tramite percolazione;

5. Per i motori, possono essere presenti le seguenti casistiche:

- motori < 1 MWt alimentati a metano/biometano/GPL: originano emissioni scarsamente rilevanti ai sensi dell'art. 272 c. 1 del D.Lgs 152/06 e non sono soggetti a limiti alle emissioni in atmosfera;
- motori < 1 MWt alimentati a biogas: originano emissioni scarsamente rilevanti ai sensi dell'art. 272 c. 1 del D.lgs 152/06. In virtù di quanto previsto dal Punto 4 della D.g.r. 3934/2012, per tali impianti si applicano i valori limite appositamente previsti nell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06;
- motori 1 - 3 MWt alimentati a metano/biometano/GPL o biogas: si applicano i limiti della D.d.s. n. 17322/2019 (Allegato A nel caso di 'Impianti Aggregati', Allegato B nel caso di 'Impianti tra 1 – 3 MWt'). Si rammenta che:
  - per i motori alimentati a biogas > 3 MWt o >1 MWe è necessaria l'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 387/03;
  - per i motori alimentati a gas metano di rete > 3 MWt è necessaria l'Autorizzazione ai sensi del D.Lgs 115/08;
- i motori con utilizzo annuo < 500 h/a sono considerati di emergenza e non sono soggetti ai limiti di emissione in atmosfera. Gli stessi dovranno essere dotati di contaore non azzerabile;
- in caso di motori alimentati a gas metano di rete si rammenta che gli impianti di piccola cogenerazione come definiti dall'art. 2 comma 1 lettera d) del D.lgs 20/2007 sono autorizzati dall'Amministrazione Comunale anche ai sensi del D.P.R. 380/2001;
- nel caso di biogas da rifiuti, i limiti dovranno essere integrati con quanto previsto dalla specifica disciplina in materia di rifiuti;
- la potenzialità termica nominale dei motori dovrà essere calcolata come prodotto del PCI x portata oraria del combustibile in ingresso, dedotta da scheda tecnica;
- la torcia in quanto impianto di emergenza (< 500 h/anno) non è soggetta a limite per le emissioni in atmosfera. La stessa dovrà essere conforme alle specifiche di cui alla D.g.r. 17322/2019 e al fine di monitorare il suo esercizio dovrà essere dotata di contaore;

6. Per le caldaie, possono essere presenti le seguenti casistiche:

- caldaie < 1 MWt alimentate a metano/biometano/GPL: originano emissioni scarsamente rilevanti ai sensi dell'art. 272 c. 1 del D.lgs 152/06 e non sono soggette a limiti alle emissioni in atmosfera;
- caldaie < 1 MWt alimentate a biogas: originano emissioni scarsamente rilevanti ai sensi dell'art. 272 c. 1 del D.lgs 152/06. In virtù di quanto previsto dal Punto 4 della D.g.r. 3934/2012, per tali impianti si applicano i valori limite appositamente previsti nell'Allegato I alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06;

- caldaie 1 - 3 MWt alimentate a metano/biometano/GPL o biogas: si applicano i limiti della D.d.s. n. 17322/2019 (Allegato A nel caso di 'Impianti Aggregati', Allegato B nel caso di 'Impianti tra 1 – 3 MWt');
- le caldaie con utilizzo annuo < 500 h/a sono considerate di emergenza e non sono soggette ai limiti di emissione in atmosfera. Le stesse dovranno essere dotate di contatore non azzerabile;
- nel caso di biogas da rifiuti, i limiti dovranno essere integrati con quanto previsto dalla specifica disciplina in materia di rifiuti;
- la potenzialità termica nominale delle caldaie dovrà essere calcolata come prodotto del PCI x portata oraria del combustibile in ingresso, dedotta da scheda tecnica;

### Emissioni diffuse

Le valutazioni condotte in sede di modellistica diffusionale potranno essere utilizzate per la valutazione della significatività delle emissioni diffuse di carattere odorigeno, fermo restando la validazione dei dati delle ricadute mediante campagne di monitoraggio post-operam.

Tutte le emissioni diffuse, previa dimostrazione dell'impossibilità tecnica al convogliamento, dovranno essere identificate con la sigla da Ed1, ..., Edn e per ciascuna dovranno essere definite le idonee misure di mitigazione adottate.

Si prescrive ad ogni modo che, al fine di limitare le emissioni odorogene durante l'intero ciclo produttivo, venga osservato quanto segue:

- lo stoccaggio e movimentazione delle biomasse solide all'aperto non dovrà generare criticità di tipo odorigeno. In alternativa, nel caso di matrici ad elevata fermentescibilità e putrescibilità, dovrà essere valutato e previsto:
  - il conferimento diretto in pre-vasca chiusa;
  - la compartimentazione delle fasi di stoccaggio e movimentazione, con l'aspirazione delle emissioni derivanti con l'abbattimento delle emissioni in idonei sistemi di abbattimento (es. scrubber, biofiltri, ecc.);
  - in caso di dimostrata impossibilità tecnica al convogliamento dovranno essere definite le misure di mitigazione (es. adozione di sistemi di nebulizzazione con composti deodorizzanti, ecc.);
- in caso di stoccaggio e movimentazione di biomasse solide polverulente dovranno essere adottate le idonee misure di mitigazione delle emissioni diffuse (es. adozione di sistemi di nebulizzazione ad acqua, utilizzo di sistemi di stoccaggio e movimentazione chiusi, ecc.);
- le tramogge di carico/scarico delle biomasse solide in ingresso dovranno essere dotate di idonea copertura e dovranno essere mantenute pulite da eventuali residui di lavorazione;
- le pre-vasche di scarico delle biomasse liquide in ingresso dovranno essere chiuse, e il conferimento della biomassa liquida dovrà avvenire preferibilmente con idonee tubazioni a tenuta e con modalità atte a evitare la formazione di emissioni diffuse. In caso di apertura del chiusino per lo scarico del materiale dalle autobotti tramite introduzione della tubazione, il tempo di scarico dovrà essere ridotto al minimo, congruentemente con quanto valutato in sede di modellistica diffusionale. Al termine delle operazioni il chiusino dovrà essere richiuso;
- i sistemi di triturazione e miscelazione delle biomasse dovranno essere di tipo chiuso e a tenuta;

- i fermentatori primari e secondari, unitamente alle strutture di stoccaggio del digestato tal quale, dovranno essere chiusi a tenuta. Le vasche dovranno essere dotate di sistema di captazione del biogas ed il sistema dovrà essere collegato alla torcia di emergenza, con presenza degli idonei presidi di sicurezza sulle vasche (guardie idrauliche);
- tutti i pozzetti di raccolta della condensa dovranno essere a tenuta;
- il percolato dovrà essere raccolto dalle varie sezioni dell'impianto mediante idonee tubazioni a tenuta e ricircolato in vasche chiuse, senza generare emissioni diffuse di tipo odorigeno;
- durante gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto, il biogas prodotto in eccesso dovrà essere avviato alla combustione in torcia;
- il biometano non conforme dovrà essere ricircolato in testa al processo (non inviato al cogeneratore);
- le vasche di stoccaggio del separato liquido e dell'eventuale chiarificato da strippaggio avviato a spandimento dovranno essere chiuse. Dovrà essere garantita la tempistica di stoccaggio prevista dalla normativa regionale (D.g.r. 2893/2020 e s.m.i.);
- lo stoccaggio del separato solido avviato a spandimento dovrà avvenire sotto tettoia e dovrà essere garantita la tempistica di stoccaggio prevista dalla normativa regionale (D.g.r. 2893/2020 e s.m.i.);
- l'eventuale stoccaggio del solfato di ammonio in soluzione dalla fase di strippaggio dovrà avvenire in vasca chiusa e a tenuta;
- le fasi di maturazione del processo di compostaggio, a seguito della fase di bioossidazione accelerata, dovranno avvenire al coperto, minimizzando le emissioni odorigene; in caso di criticità dovranno essere identificate le idonee misure di mitigazione (es. adozione di sistemi di nebulizzazione con composti deodorizzanti, ecc.);
- il prelievo mediante autobotti del separato liquido o del chiarificato da strippaggio dovrà avvenire preferibilmente mediante vasche di carico chiuse con tubazioni idonee, minimizzando le criticità odorigene. In caso di pozzetto di carico, lo stesso dovrà essere gestito in modo che venga svuotato e pulito tutte le volte che non viene utilizzato;
- il trattamento chimico – fisico o biologico del separato liquido in vasche aperte non dovrà generare criticità di tipo odorigeno. In alternativa dovranno essere definite le misure di mitigazione (es. adozione di sistemi di nebulizzazione con composti deodorizzanti, ecc.);
- l'eventuale fase di pastorizzazione di sottoprodotti in ingresso dovrà avvenire in sistemi ermeticamente chiusi senza sfiati e/o punti di discontinuità. In alternativa gli sfiati/punti di emissione dovranno essere convogliati ad un sistema di abbattimento;
- gli sfiati di sicurezza sono da autorizzare ai sensi dell'art. 269 del D.lgs 152/06. La ditta dovrà predisporre una procedura con la definizione delle condizioni tecniche (es. pressione, temperatura, ecc.) di attivazione, comprensiva delle operazioni da porre in essere per il mantenimento in efficienza degli stessi;

### Sistemi di abbattimento

- dovranno essere tenute a disposizione le schede tecniche di eventuali sistemi di abbattimento del CO (es. catalizzatore ossidante, ecc.) e NOx (es. sistemi di abbattimento SCR con iniezione urea, ecc.) a servizio dei motori. In ogni caso la presa di misura dovrà essere posizionata a valle di detti sistemi di abbattimento, anche al fine di verificarne l'efficienza;
- i sistemi di abbattimento delle emissioni odorigene dovranno essere scelti tra quelli previsti da una delle schede specifiche della D.g.r. 3552/2012. Non sono ammessi sistemi di abbattimento delle emissioni odorigene di tipo convogliato non contemplati nella D.g.r. medesima;
- per quanto riguarda l'off-gas, come precisato dalla Circolare di Regione Lombardia n. T1.2024.0046964 del 29/04/2024 “[...] può essere prevista l'installazione (a valle del sistema di upgrading) di un post- combustore la cui presenza non è dovuta alla necessità di abbattere eventuali inquinanti sfuggiti ai precedenti trattamenti, ma unicamente alla necessità di ridurre ulteriormente la presenza di CH4 per migliorare le prestazioni dell'impianti secondo i principi di sostenibilità [...]”, pertanto lo stesso non dovrà rispondere ai requisiti della D.g.r. n. 3552/12.

### Piano di monitoraggio

Per quanto riguarda le emissioni odorigene per i primi due anni dalla messa in esercizio, con frequenza semestrale, dovranno essere eseguite delle campagne di misura dei composti odorigeni al perimetro e presso i punti critici interni all'impianto, e successivamente con frequenza annuale.

Le campagne di misura dovranno essere eseguite in conformità alla NORMA UNI EN 13725/2004 - Misura dell'intensità dell'odore basata sul principio dell'olfattometria dinamica - ed il piano di monitoraggio dovrà essere preventivamente concordato con gli Enti preposti. I rapporti con le risultanze delle campagne di misura effettuate dovranno essere inviati a tutti gli Enti e dovranno comprendere anche le informazioni meteorologiche presenti al momento del campionamento ed i risultati ottenuti dovranno essere valutati in conformità ai criteri previsti dalla D.g.r. n. IX/3018 del 15/02/2012.

### **Prescrizioni a carattere generale**

Salvo diverse prescrizioni l'esercente dovrà inoltre rispettare le prescrizioni a carattere generale sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati e alle emissioni autorizzate, oggetto della domanda.

### **Caratteristiche delle emissioni**

1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
2. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
  - 2.1. idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la Ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 16911:2013 e s.m.i. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.
  - 2.2. un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto così da garantire, in presenza

di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.

In ogni caso, qualora:

- non esistano impianti di abbattimento di riserva;
- si verifichi un'interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento per guasti accidentali;

l'esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

### **Stoccaggio**

3. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni nocive e/o moleste nonché confinare eventuali sversamenti. Le attenzioni minimali e le misure volte a limitare la diffusione incontrollata di inquinanti aerodispersi sono quelle di cui all'Allegato V alla Parte Quinta del D.lgs 152/06 e s.m.i.

### **Materie prime**

4. Ai sensi della D.G.R. 7 giugno 2021 n. XI/4837, i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui sono utilizzate nei cicli produttivi sostanze:

- classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata;
- classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);

ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione, devono inviare alla Provincia di Mantova una relazione, a firma di tecnico competente, con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

### **Criteri di manutenzione**

5. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti produttivi, dei sistemi di aspirazione e convogliamento nonché, se presenti, dei sistemi di abbattimento/trattamento devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.

In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- 5.1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso/manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno quindicinale;
- 5.2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso/manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
- 5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria, da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;

**5.4.** tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tali registrazioni devono essere tenute a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Qualora la Ditta disponga di un sistema di registrazione delle attività eseguite sugli impianti, in particolare relativamente agli interventi sopra elencati, e tale sistema sia informatico, non modificabile e dotato di procedura definita per l'accesso e la codifica dei dati, potrà considerarsi a tutti gli effetti sostitutivo del registro di manutenzione.

### **Messa in esercizio e a regime**

**6.** L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio dei nuovi impianti o degli impianti oggetto di modifica, deve darne comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio, utilizzando la modalità prevista dal S.U.A.P. territorialmente competente.

**7.** Il termine massimo per la messa a regime degli impianti, qualora non diversamente previsto nel presente atto, è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga,
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga s'intende concessa qualora la Provincia non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

**8.** In caso di modifica sostanziale e di rinnovo dell'autorizzazione di uno stabilimento già attivo, per gli impianti non oggetto di modifica per i quali è già stata data comunicazione agli Enti della messa in esercizio e a regime, l'esercente non è tenuto alla comunicazione di messa in esercizio degli impianti. Solo qualora i limiti prescritti siano identici a quelli della precedente autorizzazione, l'esercente dovrà mantenere la cadenza temporale dei controlli analitici prescritti. In tal caso l'esercente dovrà mantenere la cadenza temporale dei controlli analitici prescritti.

Qualora i limiti prescritti siano difformi rispetto al precedente assetto autorizzativo, a seguito di riesame dell'autorizzazione alle emissioni, l'esercente dovrà effettuare e trasmettere gli esiti analitici entro tre mesi:

- in modalità non vincolante per tutto il 2022, come previsto dalla D.g.r. 21 dicembre 2021 - n. XI/5773, caricandoli sull'applicativo "AUA Point" e in tal caso il caricamento sostituisce la trasmissione dei dati all'Autorità competente, Comune e ARPA;
- in alternativa alla compilazione di AUA POINT per tutto il 2022, nonché per i dati e le informazioni non contemplate dall'applicativo, il Gestore deve provvedere alla trasmissione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competente per territorio, utilizzando la modalità prevista dal S.U.A.P. territorialmente competente e gli stessi devono essere accompagnati da una relazione finale che riporti la

caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate, evidenziando se durante la messa a regime dell'impianto sia stata necessaria l'installazione di un sistema di abbattimento per il rispetto dei limiti, nonché le strategie di rilevazione effettivamente adottate;

- obbligatoriamente dal 2023, salvo diverse disposizioni di Regione Lombardia, caricandoli sull'applicativo "AUA Point" e contestualmente trasmettendo i dati e le informazioni non contemplate dall'applicativo alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competente per territorio, utilizzando la modalità prevista dal S.U.A.P. territorialmente competente.

## **Modalità e controllo delle emissioni**

**9.** Entro 20 giorni dalla data di messa a regime, l'esercente è tenuto ad attuare un ciclo di verifiche volte a caratterizzare le emissioni convogliate derivanti dagli impianti autorizzati e così permettere la determinazione della valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa.

**9.1.** Il ciclo di campionamento deve:

**9.1.1.** permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato secondo le modalità indicate nel punto 14;

**9.1.2.** essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

**9.2.** Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 2 mesi dalla data di messa a regime degli impianti:

- in modalità non vincolante per tutto il 2022, come previsto dalla D.g.r. 21 dicembre 2021 - n. XI/5773, caricandoli sull'applicativo "AUA Point" e in tal caso il caricamento sostituisce la trasmissione dei dati all'Autorità competente, Comune e ARPA;
- in alternativa alla compilazione di AUA POINT per tutto il 2022, nonché per i dati e le informazioni non contemplate dall'applicativo, il Gestore deve provvedere alla trasmissione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competente per territorio, utilizzando la modalità prevista dal S.U.A.P. territorialmente competente e gli stessi devono essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate, evidenziando se durante la messa a regime dell'impianto sia stata necessaria l'installazione di un sistema di abbattimento per il rispetto dei limiti, nonché le strategie di rilevazione effettivamente adottate;
- obbligatoriamente dal 2023, salvo diverse disposizioni di Regione Lombardia, caricandoli sull'applicativo "AUA Point" e contestualmente trasmettendo i dati e le informazioni non contemplate dall'applicativo alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competente per territorio, utilizzando la modalità prevista dal S.U.A.P. territorialmente competente.

I Gestori dovranno comunque conservare presso l'azienda i rapporti di prova unitamente alle eventuali informazioni previste nelle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

- 10.** Per tutte le emissioni in atmosfera per le quali sono stati fissati valori limite, dovrà essere prevista la frequenza annuale per la verifica periodica dei limiti imposti. Le verifiche essere eseguite con cadenza annuale; gli esiti degli autocontrolli devono essere presentati:
- in modalità non vincolante per tutto il 2022, come previsto dalla D.g.r. 21 dicembre 2021 - n. XI/5773, caricandoli sull'applicativo "AUA Point" e in tal caso il caricamento sostituisce la trasmissione dei dati ad ARPA;
  - in alternativa alla compilazione di AUA POINT per tutto il 2022, nonché per i dati e le informazioni non contemplate dall'applicativo, il Gestore deve provvedere alla trasmissione della relazione al Dipartimento ARPA competente per territorio;
  - obbligatoriamente dal 2023, salvo diverse disposizioni di Regione Lombardia, caricandoli sull'applicativo "AUA Point" e contestualmente trasmettendo i dati e le informazioni non contemplate dall'applicativo al Dipartimento ARPA competente per territorio.
- 11.** Il controllo del rispetto dei valori limite alle emissioni dovrà essere eseguito al massimo carico produttivo della linea o impianto sottoposto a verifica.
- 12.** Il gestore deve comunicare il superamento dei valori limite in fase di autocontrollo l'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative alla Provincia e al Dipartimento ARPA competente per territorio entro 24 ore dall'accertamento e deve procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.
- 13.** Le caratteristiche degli impianti di abbattimento installati, o di cui si rendesse necessaria la modifica e/o l'installazione ex novo (previa opportuna comunicazione), dovranno essere coerenti con i criteri e le indicazioni di cui alla D.G.R. n. 3552 del 30/05/2012. A tale scopo dovrà essere tenuta disponibile la documentazione tecnica che ne attesti la conformità.

## **Metodologia analitica**

- 14.** Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dall'Art. 271 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. o, comunque, dalle norme tecniche disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. Più in dettaglio l'ordine di priorità tenere presente nella scelta del metodo è il seguente:
1. Norme tecniche CEN
  2. Norme tecniche nazionali (UNI, UNICHIM)
  3. Norme tecniche ISO
  4. Altre norme internazionali o nazionali (es: EPA, NIOSH, ISS, ecc....)
  5. In alternativa possono essere utilizzate altre metodiche, purché siano in grado di assicurare risultati con requisiti di qualità ed affidabilità adeguati e confrontabili con i metodi di riferimento e purché rispondenti alla norma UNI CEN/TS 14793:2017 "*Emissioni da sorgente fissa – Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*". Affinché un metodo alternativo possa essere utilizzato deve essere presentata ad ARPA la relazione di equivalenza.

Si ricorda in ogni caso che:

- 14.1.** L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;

- 14.2.** I punti di emissione devono essere chiaramente identificati con idonee segnalazioni;
- 14.3.** I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;
- 14.4.** I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
- portata di aeriforme riferita alle condizioni normali ed espressa in Nm<sup>3</sup>/h;
  - concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm<sup>3</sup>;
  - temperatura dell'effluente in °C;
- nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

### **Molestie olfattive**

In caso di molestia olfattiva, segnalata dal sindaco in qualità di autorità sanitaria locale, la Ditta dovrà concordare con le autorità competenti il percorso per la soluzione del problema (es. confinamento dell'attività, installazione di un idoneo impianto di abbattimento, interventi sulla qualità delle materie prime o sui sistemi di gestione ambientale adottati dalla Ditta per lo svolgimento delle attività), anche conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. n. 3018 del 15/02/2012.

### **Prescrizioni Finali**

Sono fatte salve le autorizzazioni e le disposizioni stabilite da altre normative per quanto non previsto dal presente atto.

Il controllo dell'adempimento delle prescrizioni tecniche contenute nelle autorizzazioni è demandato all' A.R.P.A.

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, l'autorità competente procederà alla diffida ai sensi dell'art. 278 "*Poteri di ordinanza*" del D. Lgs n. 152/06 e s.m.i.

Mantova, 29/11/2024

Il Dirigente  
(Ing. Alessandro Gatti)



COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO  
**MANTOVA**

Viale Risorgimento, n° 16-46100 - Mantova  
Telefono Ufficio Prevenzione 0376 227741-44  
e-mail: [comando.mantova@vigilfuoco.it](mailto:comando.mantova@vigilfuoco.it)  
pec: [com.prev.mantova@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.prev.mantova@cert.vigilfuoco.it)

Al Comune di Casalmoro (MN)  
Pec: [casalmoro.mn@legalmail.it](mailto:casalmoro.mn@legalmail.it)

OGGETTO: Provvedimento Abilitativo Semplificato FerPas FRPS379245.  
Avvio del procedimento e Convocazione della conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona ex art. 14, co. 2, legge 241/1990 e art. 13, D.L. n. 73/2020 convertito in legge n. 120/2020.

Con riferimento alla nota prot. 5239 di codesto Ente, si comunica che questo Comando ha provveduto ad esprimere il proprio parere di competenza (parere di conformità ai sensi del D.P.R. 151/2011) con la nota n. 21225 del 31.12.2024 che ad ogni buon fine si invia in copia.

Qualora la ditta avesse apportato delle modifiche che abbiano variato l'aspetto antincendio, dovrà inoltrare a questo Comando l'istanza di valutazione del progetto e/o la richiesta dei controlli di Prevenzione Incendi, artt. 3 o 4 del D.P.R. 01.08.2011 n. 151.

/mz

PER IL COMANDANTE  
ing. Francesco Martino

D. Ing. Cristina FERRARIN



*Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO  
MANTOVA**  
Ufficio Prevenzione Incendi

Mantova, data del protocollo

Al SUAP del Comune di Casalmoro

**OGGETTO: Pratica n° 36573 - Valutazione progetto (art. 3 D.P.R. 151/2011)**

**Ditta: BY S SOCIETA' AGRICOLA IMPIANTI SRL**

**Sita in: VIA SAN FAUSTINO SNC, 46040 Casalmoro (MN)**

**Attività ascritte ai punti:**

- 3.3.C Depositi di gas infiammabili compressi in recipienti mobili; capacità > 10mc
- 49.3.C Gruppi elettrogeni e/o di cogenerazione con motori di potenza > 700 kW
- 2.2.C Impianti di de/compressione gas combustibili, comburenti (potenz. > 50 Nmc/h)
- 2.2.C Impianti di de/compressione gas combustibili, comburenti (potenz. > 50 Nmc/h)
- 2.2.C Impianti di de/compressione gas combustibili, comburenti (potenz. > 50 Nmc/h)
- 74.3.C Impianti produzione calore con potenzialità superiore a 700 KW
- 1.1.C Stabilimenti ed impianti di gas infiammabili, comburenti (quantità > 25 Nmc/h)

del D.P.R. 01.08.2011 n° 151 - all. 1

Con riferimento all'istanza di Valutazione Progetto presentata dal titolare della Ditta indicata in oggetto in data 05/12/2024 prot. n. 19672 di questo Ufficio e relativa agli interventi per la riconversione di un impianto esistente di produzione di biogas in impianto di produzione di biometano. Esaminato ai soli fini della Prevenzione Incendi il progetto trasmesso in allegato, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** sulla conformità dello stesso alle norme e/o ai criteri generali di prevenzione incendi, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni che seguono:

*La realizzazione delle opere e degli impianti dovrà avvenire in piena conformità al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite. Eventuali varianti sostanziali che comportino aggravio di rischio rispetto a quanto approvato, ai sensi del D.M. 07/08/2012, dovranno essere sottoposte in forma progettuale ad una nuova approvazione ai fini della sicurezza prima della loro realizzazione.*

- 1) *La progettazione, realizzazione e gestione degli impianti tecnici dovrà essere eseguita a regola d'arte. Si considerano a regola d'arte gli impianti realizzati secondo la vigente normativa e le indicazioni delle guide e norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'UE.*
- 2) *In riferimento ai mezzi ed impianti di estinzione degli incendi, dovrà essere rispettato quanto indicato al punto 6.5.5 del D.M. 03/02/2016 (le aree di sosta per le operazioni di carico dei veicoli adibiti al trasporto di gas, devono essere protette da un impianto di raffreddamento a pioggia).*
- 3) *Durante le operazioni di carico dei carri bombolai (CGEM), nonché durante il normale esercizio dell'impianto, il personale addetto deve osservare e far osservare le seguenti prescrizioni:*

Viale Risorgimento, n. 16 - 46100/Mantova - Tel. 0376 227741/44  
e-mail certificata [com.mantova@ceri.vigilfuoco.it](mailto:com.mantova@ceri.vigilfuoco.it) - e-mail certificata prevenzione: [com.prev.mantova@ceri.vigilfuoco.it](mailto:com.prev.mantova@ceri.vigilfuoco.it)

- prima di iniziare le operazioni di carico dei carri bombolai accertarsi che i motori dei mezzi siano spenti;
- rispettare e far rispettare il divieto di fumare, anche a bordo dei veicoli;
- fa rispettare inoltre il divieto di accensione ed utilizzo dei telefoni cellulari o altri sistemi wi-fi, anche a bordo del veicolo ed entro il raggio di almeno 2 m dal perimetro delle baie di carico;
- nel luogo in cui si effettuato le operazioni di riempimento deve essere installata una presa per il collegamento equipotenziale tra veicolo ed impianto fisso.

I divieti innanzi indicati debbono risultare da appositi cartelli collocati in posizione ben visibile.

- 4) Il personale addetto deve ricevere una specifica formazione in merito alla conduzione dell'impianto, ai pericoli ed agli inconvenienti che possono derivare dai prodotti utilizzati o stoccati e alle misure di sicurezza da adottare in caso di incidente.

Per tutto quanto non esplicitamente indicato e/o prescritto, dovranno essere comunque integralmente osservate le regole tecniche cogenti, nonché i criteri generali di prevenzione incendi. In particolare per gli ambienti di lavoro si richiamano i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza contemplati dal D.M. 02/09/2021 nonché, per quanto pertinente, dal D.lgs. 09/04/2008 n° 81 e alla norma tecnica dettata da: D.M. 03/02/2016, D.M. 13/07/2011, D.M. 16/04/2008, D.M. 08/11/2019 e UNI/TS 11537:2024.

- Vista la presentazione degli ELABORATI PROGETTUALI SOTTO FORMA DI FILE, che sono conservati presso l'archivio informatico del Comando, unitamente al presente documento se ne invia copia controfirmata dal Funzionario Istruttore. Il Titolare dell'Attività provvederà a richiedere al Professionista incaricato una copia cartacea degli atti approvati, al fine di detenerli presso l'attività a disposizione per eventuali controlli.

Si rammenta che al termine dei lavori e comunque prima dell'esercizio dell'attività, dovrà essere presentata la S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n° 151/2011.

La S.C.I.A. di cui al paragrafo precedente, redatta sul mod. PIN 2-2023, dovrà essere corredata di:

- a) *Asseverazione attestante la conformità dell'attività alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio ed al progetto approvato, compilata su mod. PIN 2.1 – 2018;*
- b) *Documentazione conforme a quanto specificato nell'allegato II del D.M. 07.08.2012 (ai fini meramente esemplificativi e non necessariamente esaustivi viene fornito in allegato alla presente un elenco di tale documentazione) la cui presenza sarà formalmente verificata in fase di presentazione della S.C.I.A. ;*
- c) *Attestato del versamento effettuato attraverso una delle seguenti modalità, e intestata alla "Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Mantova" indicando nella causale "Prestazioni rese dai Vigili del Fuoco":*

*- Bonifico bancario su conto corrente IBAN n° IT 11 R 01000 03245 134014244700*

-Utilizzando la piattaforma PagoPA

La documentazione da utilizzare è quella allegata al Decreto DCPST/DD n° 72 del 16 maggio 2018 allegato alla Circolare Ministero Interno protocollo n° 7420 del giorno 17 maggio 2018.

Tale modulistica deve essere presentata tramite portale SUAP.

Si richiede la compilazione della dichiarazione dati dell'attività disponibile dal sito del Comando VVF di Mantova – sezione modulistica di prevenzione incendi alla pagina:

<https://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/mantova/viewPage.aspx?s=127&p=49183>.

La modulistica è altresì presente in formato digitale .pdf ed in formato digitale editabile .doc :

- dal sito [www.vigilfuoco.it](http://www.vigilfuoco.it) al menù "Amministrazione On Line", voce "Servizi di Prevenzione Incendi", blocco "Area pubblica", voce "Modulistica";
- dalla pagina cui si accede digitando direttamente nella barra degli indirizzi del browser utilizzato l'U.R.L.<sup>1</sup> <http://www.vigilfuoco.it/asp/asp/Page.aspx?IdPage=737>.

All'esito positivo della verifica formale sulla congruità della istruttoria di cui sopra, questo Comando rilascerà ricevuta della S.C.I.A. ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n° 151/2011, che costituirà, ai soli fini antincendio, titolo autorizzativo all'esercizio dell'attività.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

Ai sensi dell'art. 16, comma 5 del D. lgs. n° 139/2006 il presente atto è definitivo.

Il Funzionario Istruttore  
IA Carmelo Lago



LAGO  
CARMELO  
MINISTERO  
DELL'INTERNO  
19.12.2024  
15:12:19  
GMT+01:00

Il Comandante  
Ing. Francesco MARTINO

MARTINO FRANCESCO  
MINISTERO  
DELL'INTERNO  
20.12.2024 11:51:16  
GMT+01:00

<sup>1</sup> U.R.L. è l'acronimo di Uniform Resource Locator